

COSTITUZIONE DI SRL

NOVITA' DEL "DECRETO LAVORO" CONVERTITO

In questa Circolare

- 1. Premessa**
- 2. Srl "semplificata"**
- 3. Srl a capitale ridotto (soppressa)**
- 4. Srl "ordinaria"**

1. PREMESSA

Con la pubblicazione in GU della L. 99/2013 contenente le modifiche apportate in sede di conversione al cd "decreto Lavoro" (DL 76/2013) il legislatore ha apportato significative novità alla disciplina delle srl.

2. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Per quanto riguarda la disciplina delle nuove srl semplificate, prima di illustrare le novità conseguenti la modifica dell'art. 2463-bis c.c. ad opera del DL 76/2013 si rammenta che:

DL 1/2012	L'art. 2463-bis è stato inserito nel codice civile dal cd "Decreto Liberalizzazioni" (DL 1/2012) il quale ha reso possibile: <ul style="list-style-type: none"> ▪ costituire Srl attraverso un procedimento semplificato; ▪ ottenere agevolazioni in deroga alle disposizioni della disciplina "ordinaria".
DM 138/2012	con il DM 138/2012 sono stati previsti il regolamento sul modello <i>standard</i> di atto costitutivo e statuto della srl semplificata e l'individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO "LAVORO"

Con la recente conversione in legge del cd "decreto lavoro" (DL 76/2013) viene quindi:

- soppresso il limite di età (< 35 anni alla data della costituzione) previsto per i soci persone fisiche delle srl semplificate; potranno ora accedere alle srl semplificate anche gli over 35;
- soppresso il divieto di cessione delle quote "a soci non aventi i requisiti di età" (art. 2463-bis co. 4 c.c.);
- introdotta la possibilità di affidare l'amministrazione anche a non soci (art. 2463-bis co. 2 c.c.);
- stabilita l'inderogabilità delle clausole del modello *standard* tipizzato (di cui al DM 138/2012);
- mantenuto l'ultimo comma dell'art. 44 del DL 83/2012 concernente l'accordo per l'accesso a condizioni agevolate al credito, sostituendo il riferimento "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" con "società a responsabilità limitata semplificata".

Alla luce di tali novità, si riepiloga, di seguito, la disciplina delle srl semplificate.

2.1 REQUISITI SOGGETTIVI

In seguito alla soppressione del limite di età, qualsunque persona fisica, indipendentemente dall'età, può ora "costituire" srl semplificate, entrando così a far parte della compagine societaria; tuttavia, resta ferma l'esclusione per i soggetti diversi.

Inoltre, contestualmente alla soppressione del limite anagrafico, cade anche il divieto prima previsto di cessione delle quote "a soci non aventi i requisiti di età" (art. 2463-bis co. 4 c.c.).

Nota: secondo parte della dottrina rimane fermo il vincolo preesistente circa l'insuscettibilità da parte della srl semplificata ad avere soci diversi dalle persone fisiche. Tale limite varrebbe sia in sede di costituzione, sia durante il corso della vita della società, con la conseguenza che non possono assumere la qualifica di socio in una srl semplificata i soggetti diversi dalle persone fisiche né per trasferimento di quote né tramite operazioni societarie (come aumenti di capitale, fusioni, scissioni, ecc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della srl semplificata venga comunque attribuita a tali soggetti.

2.2 COSTITUZIONE

La società può essere costituita per:

- o contratto;
- o atto unilaterale (art. 2463-bis co. 1 c.c.).

Tuttavia, l'**atto costitutivo**, recante anche le norme statutarie, va redatto in conformità al "modello standard tipizzato" (Tab. A all. al DM 138/2012); in particolare:

FORMA	<p>l'atto costitutivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va redatto per atto pubblico (art. 2463-bis co. 2 c.c.); • deve contenere gli elementi che, in parte, l'art. 2463 c.c. già prescrive per srl "ordinarie".
CONTENUTO	<p>l'atto costitutivo <u>deve indicare</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati anagrafici di ciascun socio (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza); • la denominazione sociale contenente l'indicazione di "società a responsabilità limitata semplificata" ed il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; • l'ammontare del capitale sociale, che deve essere almeno pari ad 1 euro ed inferiore a €.10mila, sottoscritto ed interamente versato alla data di costituzione; • i conferimenti; • l'attività che costituisce l'oggetto sociale; • la quota di partecipazione di ciascun socio; • le norme relative al funzionamento della società; • le persone cui è affidata l'amministrazione della società; • il luogo e la data di sottoscrizione (art. 2463-bis co. 2 c.c.).

2.3 CONFERIMENTO

Nell'ambito delle Srl semplificate, i conferimenti:

- vanno fatti **esclusivamente in denaro**;
- sono **versati all'organo amministrativo**

Nota: sul punto, il Consiglio Notarile di Milano ritiene che:

- massima n.130/2013: l'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale, neanche nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a €. 10.000 e la società mantenga la forma di srl semplificata;
- massima n.131/2013: la disciplina della riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite non al di sotto del minimo legale e quella della riduzione al di sotto del minimo legale (artt. 2482- bis e 2482-ter c.c.), sia applicabile anche alle srl semplificate, con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a un euro, anziché diecimila euro.

2.4 AMMINISTRAZIONE

Per quanto riguarda le norme relative il funzionamento della società, si osserva che:

- con il DL 76/2013 (art. 9 co.13), viene meno la disposizione che imponeva la nomina degli amministratori tra i soci; pertanto sarà ora possibile nominare, quali **amministratori**, anche persone fisiche **non soci**.

Nota: resta dubbio se sia possibile anche la nomina di soggetti diversi dalle persone fisiche. La soluzione negativa potrebbe dipendere dal fatto che la srl semplificata è l'unico tipo societario nel nostro ordinamento nel quale solo le persone fisiche possono rivestire la qualità di soci.

- nel modello *standard* di atto costitutivo viene specificato che:
- l'assemblea dei soci, ove ne sia richiesta deliberazione, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione;
 - l'amministrazione della società è affidata con decisione dei soci;
 - all'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

Nota: lo Statuto (e l'atto costitutivo) potrà quindi prevedere:

- amministratore unico;
- consiglio di amministrazione (deliberazioni collegiali assunte a maggioranza);
- co-amministratori a firma congiunta o disgiunta.

È ammessa l'apposizione di limitazioni ai poteri (es: per operazioni immobiliari eccedenti determinati importi, ecc.).

2.5 SPESE E AGEVOLAZIONI

Come noto, per tale forma societaria:

- l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese risultano esenti da bollo e da diritti di segreteria.
- non sono dovuti onorari notarili (art. 3 co. 3 del DL 1/2012).

ACCESSO AL CREDITO: l'art. 9 co.14 del DL 76/2013 ha previsto che le agevolazioni in merito all'accesso al credito (attraverso l'accordo tra MEF e ABI) prima previste a favore delle srl a capitale ridotte (ora soppresse), sono estese ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale mediante la costituzione di srl semplificate.

2.6 INDICAZIONI NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA

Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico devono essere indicati:

- la **denominazione** di "società a responsabilità limitata semplificata"
- l'**ammontare del capitale** sottoscritto e versato
- la **sede della società** e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la srl semplificata è iscritta (art. 2463-bis co. 3 c.c.).

2.7 INDEROGABILITA' DELLO STATUTO

Per la parte non regolata dallo statuto, alle Srl semplificate si applicano:

- le disposizioni previste per le srl "ordinarie" (art. 2463-bis co. 5 c.c.)
- "ove non derogate dalla volontà delle parti" (art. 1, DM 138/2012)

Pertanto, alla luce di tale impianto normativo, non risultava chiaro se fosse possibile:

- modificare o integrare con clausole aggiuntive negoziate dalle parti il modello *standard*
- fermo restando le agevolazioni previste dalla disciplina.

Sul punto era intervenuto il Ministero della Giustizia che, nel parere 10/12/012 allegato alla circ. Min. Sviluppo n. 3657/C/2013, aveva riconosciuto la possibilità di integrare il citato modello *standard* di atto costitutivo/statuto della srl semplificata.

Nota: secondo il ministero, considerando che la norma primaria ha rimesso all'attività normativa regolamentare la sola tipizzazione dell'atto costitutivo/statuto della srl semplificata, la disciplina applicabile in relazione al funzionamento della società risulta essere quella prevista dal codice civile; disciplina che, a sua volta, fornisce in linea generale regole modificabili statutariamente; pertanto, il modello ministeriale contiene **clausole minime essenziali** che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della srl semplificata e **"nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipo mediante la pattuizione di un diverso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte le ipotesi in cui la normativa codicistica consente, appunto, una deroga negoziale"**.

Detta indicazione è però venuta meno a seguito novità introdotte dal DL 76/2013; infatti, per effetto di tale disposizione viene espressamente stabilita **l'inderogabilità delle clausole del modello standard** (DM 138/2012). Pertanto, per adottare una forma societaria con capitale < €10.000 e statuto diverso da quello *standard*, occorrerà fare ricorso alla srl "ordinaria" seguendo la regolamentazione prevista *ad hoc*.

SRL SEMPLIFICATA IN SINTESI	
COSTITUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la società può essere costituita per contratto o atto unilaterale; ▪ l'atto costitutivo va redatto per atto pubblico secondo il modello standard tipizzato (DM 138/2012) le cui clausole sono <u>inderogabili</u>; ▪ la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società a responsabilità limitata".
SOCI	Per effetto del DL 76/2013, la srl semplificata può essere costituita da persone fisiche senza vincoli di età.
CAPITALE SOCIALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'ammontare del capitale sociale deve essere almeno pari ad 1 euro ed inferiore a € 10.000; ▪ il capitale sociale deve essere sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione; ▪ i conferimenti fatti esclusivamente in denaro vanno versati all'organo amministrativo.
AMMINISTRAZIONE	Per effetto del DL 76/2013, l'amministrazione può essere affidata anche a persone fisiche non soci ; inoltre si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'organo di amministrazione spetta la rappresentanza della società ▪ gli amministratori sono scelti con decisione dei soci.
SPESE DI COSTITUZIONE ED ALTRE AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria; ▪ non sono dovuti onorari notarili; ▪ è consentito l'accesso al credito a condizioni agevolate per gli under 35.
INDICAZIONI NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA	Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico devono essere indicati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la denominazione di "società a responsabilità limitata semplificata"; ▪ l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; ▪ la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la società è iscritta.

3. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO (SOPPRESSA)

Come noto, l'art. 44 del DL 83/2012 aveva istituito una sorta di "ibrido" tra Srl ordinarie e le Srl semplificate, ereditando alcuni tratti particolari da entrambe le forme giuridiche.

Tuttavia, per effetto del DL 76/2013 la citata Srl "a capitale ridotto" viene soppressa; in particolare, sono abrogati i primi 4 commi dell'art. 44 del DL 83/2012.

Ne segue che le Srl di questo tipo già iscritte presso il Registro delle imprese, alla data di entrata in vigore del DL 76/2013 (28/06/2013), sono ora qualificate "società a responsabilità limitata semplificata".

Resta fermo l'ultimo comma (art. 44 c. 4-bis) concernente l'accordo per l'accesso agevolato al credito (attraverso l'accordo tra MEF e ABI), sostituendo, tuttavia, il riferimento "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" con "società a responsabilità limitata semplificata".

4. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "ORDINARIA"

Nell'ambito della conversione in legge del DL 76/2013 il legislatore interviene, inoltre, sulla disciplina delle srl "ordinarie" stabilendo quanto segue:

A) conferimenti eseguiti in denaro: alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, vanno versati:

- non più presso una banca;
- ma **all'organo amministrativo**.

B) ammontare del capitale sociale: può essere determinato:

- anche in misura **inferiore a € 10.000 ma almeno pari a € 1;**
- in tal caso sono **esclusi i conferimenti in natura** e la **riserva legale** ha una **particolare disciplina**.

4.1 SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Come noto, in via generale, per la costituzione di una srl è necessario che il capitale sociale:

- sia interamente sottoscritto;
- ma non integralmente versato (salvo in caso di società unipersonale).

CONFERIMENTI IN DENARO: in generale, l'importo minimo di capitale da versare è pari:

- in generale, al 25% e l'intero soprapprezzo;
- all'intero ammontare, in caso di società unipersonale.

Inoltre, il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria (art. 2464 co. 4 c.c.).

Tale disposizione è stata però, di recente, oggetto di modifica; in particolare, in sede di conversione del citato DL lavoro il legislatore, intervenendo sull'art. 2464 c.c., ha stabilito che:

- **il 25% dei conferimenti in denaro** e l'intero soprapprezzo devono essere versati **non più presso una banca ma all'organo amministrativo nominato nell'atto** costitutivo;
- i mezzi di pagamento vanno indicati nell'atto (assegno circolare o bancario, contanti, ecc.).

MOMENTO DEL VERSAMENTO: al riguardo si rilevano **2 orientamenti dottrinali**; in particolare:

- secondo parte della dottrina, il riferimento al capitale "versato" lascia intendere che almeno il 25% del conferimento deve risultare **già versato al momento della stipulazione** dell'atto costitutivo; senza il contestuale versamento della percentuale suddetta (o dell'intero valore sottoscritto), il notaio non può redigere l'atto costitutivo.
- secondo altra dottrina, la formulazione letterale delle disposizioni sarebbe tale da non rendere necessario che il versamento del 25% del conferimento preceda la stipulazione dell'atto costitutivo. Alla luce delle modifiche del DL 76/2013 all'art. 2464 co. 4 c.c., mediante la sostituzione della prescrizione che imponeva il versamento dei conferimenti in danaro presso una banca con il versamento all'organo amministrativo, che deve essere "*nominato nell'atto costitutivo*" e l'inserimento della norma per cui i mezzi di pagamento "*sono indicati nell'atto*", sembrerebbe che i versamenti iniziali possano probabilmente essere contestuali o anche successivi, essendo comunque subordinati all'indicazione dei mezzi di pagamento stesso nell'atto costitutivo.

4.2 AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE

In generale, il capitale sociale di una srl non può essere inferiore ad €.10.000 (non è previsto alcun limite massimo di capitale.)

Intervenendo sul punto, l'art. 9 c.15-ter DL 76/2013 ha modificato l'art. 2463 c.c. stabilendo una deroga a tale regola: in particolare dal 9/08/2013 è prevista la possibilità di determinare l'ammontare del capitale sociale:

➤ **anche in misura inferiore a 10.000 euro ma almeno pari ad 1 euro.**

➤ dovendosi in tal caso rispettare le seguenti disposizioni:

1) **conferimenti**: devono:

- farsi **esclusivamente in denaro** (sono esclusi i conferimenti in natura);
- e dunque versati per intero agli amministratori (come previsto dalle nuove regole);

2) **riserva legale** (art. 2430 c.c.): la **quota di utili netti** del bilancio approvato destinato a riserva legale:

- dev'essere **almeno pari a 1/5 degli stessi** (cioè il 20%, e non il 5% ordinariamente previsto);
- va eseguito finché la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, **l'ammontare di €. 10.000**;
- può essere utilizzata solo per aumento di capitale o per copertura di eventuali perdite, e dev'essere reintegrata se per qualsiasi ragione viene diminuita.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CONFRONTO

	SRL ORDINARIA Art. 2463 c.c.	SRL SEMPLIFICATA Art. 2463-bis c.c.
SOCI	PERSONA FISICA O GIURIDICA	PERSONE FISICHE (ANCHE OVER 35)
FORMA ATTO COSTITUTIVO	ATTO PUBBLICO	ATTO PUBBLICO CON MODELLO STANDARD (INDEROGABILE)
DENOMINAZIONE	SENZA VICOLI	INDICAZIONE DI "SRL SEMPLIFICATA"
AMMINISTRATORI (AMM. UNICO O CDA)	PERSONA FISICA O GIURIDICA	SOLE PERSONE FISICHE ANCHE NON SOCIE
CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI	SE > €. 10 MILA: IN DENARO O IN NATURA	DA €. 1 AD €. 9.999,99
	SE DA €. 1 AD €. 9.999,99: SOLO IN DENARO	SOLO IN DENARO
VERSAMENTO CAPITALE INIZIALE	SE IN DENARO: 25% VERSATO AGLI AMMINISTRATORI	INTERAMENTE VERSATO AGLI AMMINISTRATORI
COSTO COSTITUZIONE	ONORARIO + IMP. DI BOLLO + DIRITTI DI SEGR + IMP. DI REGISTRO + TASSA CCIAA	IMP. DI REGISTRO + TASSA CCIAA
CESSIONE QUOTE	LIBERA	VIETATA VERSO SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE